

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

La **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (C.F. 97503840585-Partita I.V.A. 10110821005), con sede in Roma, Viale Oxford 81, di seguito denominata "FONDAZIONE", nella persona del Direttore Generale *pro tempore* e Legale Rappresentante, Dott.ssa Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitogli con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/07/2014 ed interviene in esecuzione delle Deliberazioni D.G. n. 230/2014 e n. 653/2014.

E

Il **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE** costituito, giusta Atto notarile del 20/05/2014 Repertorio n. 65777-Raccolta n. 20437 in atti in copia autentica, da **TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.** (C.F. e Partita I.V.A. n. 07947601006) con sede legale in Roma, Piazza Attilio Pecile 45 (CAPOGRUPPO MANDATARIA) – **SOCIETÀ NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD SNAM S.R.L.** (C.F. 00981850597-PARTITA I.V.A. 02156271005) con sede legale in Roma, Viale di Porta Ardeatina 1 (mandante) – **LINDA S.R.L.** (C.F. 02904280589-PARTITA I.V.A. 01132541002) con sede legale in Roma, Via Appia Antica 2 (mandante), nel seguito definito "Prestatore di servizi", rappresentato dalla capogruppo mandataria TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Dott. Delfino Graziano, nato a Roma il 27/04/1963, autorizzato alla stipula del presente contratto, in virtù dei poteri derivanti dalla carica sociale, da Atto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

PER

l'affidamento triennale del "**Servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - LOTTO 7**" - **CIG 260537791B / CIG derivato 5666534BC6**.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me, Dott.ssa Maria Cristina Quattrini, Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi i Legali Rappresentanti nominati ed indicati in epigrafe:

- la Dott.ssa Tiziana Frittelli che è persona a me nota;
- il Dott. Delfino Graziano personalmente identificato mediante documento di identità Carta di Identità n. AS9140337 rilasciata da Comune di Roma il 30/03/2012 con validità fino al 27/04/2022.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale Lazio n. 26/2007, in data 01/07/2008 veniva attivata la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – costituita tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – al fine di attuare una sperimentazione gestionale avente ad oggetto primario la gestione delle attività sanitarie

- facenti capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, cui la stessa Fondazione è subentrata con la medesima decorrenza del 01/07/2008;
- b. con successiva Legge Regionale n. 6/2011, al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo del Policlinico Tor Vergata superando la sperimentazione gestionale avviata e di cui al precedente punto, la Regione Lazio ha promosso il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e la conseguente costituzione della stessa in Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., da attuarsi secondo il procedimento di legge, prevedendo il subentro di quest'ultima, ad avvenuta costituzione ed attivazione della medesima, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi attualmente in capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ad oggi attiva ed operante;
 - c. conformemente a quanto previsto art. 24, comma 3, del vigente Statuto della Fondazione, in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale avviata il 01/07/2008, resta in capo alla Fondazione la prosecuzione delle attività di gestione, nel rispetto delle vigenti norme organizzative statutarie della stessa Fondazione e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, sino all'attivazione della costituenda Fondazione Policlinico Tor Vergata IRCSS prevista dalla richiamata Legge Regionale n. 6/2011;
 - d. per l'espletamento della procedura di gara relativa ai servizi di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto la Fondazione ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
 - e. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 68 V serie del 10/06/2011 nonché sulla GUUE n.S108 del 07/06/2011;
 - f. con Determinazione n. B00860 del 11/03/2013 della Regione Lazio il Prestatore di servizi è risultato aggiudicatario del Lotto 7 della procedura di gara;
 - g. con nota prot. n. 132393 del 03/03/2014, acquisita agli atti con prot. n. 5461 del 07/03/2014, la Regione Lazio comunicava alla Fondazione l'avvenuta aggiudicazione di cui alla Determinazione B00860 del 11/03/2013;
 - h. con Deliberazione D.G. n. 230 del 21/03/2014 la Fondazione procedeva a recepire la sopra citata Determinazione n. B00860 del 11/03/2013 ed i relativi allegati, con riserva – ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Tecnico – di ampliare o ridurre il Servizio sulla base di nuove esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso ai medesimi prezzi e condizioni offerte analiticamente in sede di gara, dando contestualmente atto della spesa complessiva triennale presunta relativa all'affidamento per un importo pari ad € 14.410.571,76 (quattordicimilioniquattrocentodiecimilacinquecentosettantuno/76), IVA esclusa, quale risultante dall'Offerta Economica presentata dal Prestatore di servizi in sede di gara;
 - i. con successiva Deliberazione D.G. n. 653 del 15/09/2014 la Fondazione, in applicazione dell'art. 1 del Capitolato Tecnico, procedeva alla definizione di aree colore e consistenza attuali delle superfici, ivi comprese le aree esterne, oggetto del Servizio medesimo, ed alla conseguente valorizzazione in termini economici per un importo massimo complessivo triennale pari ad € 12.887.544,24 (dodicimilionioctocentoottantasettemilacinquecentoquarantaquattro/24), IVA esclusa;
 - j. il Prestatore di servizi ha prestato cauzione sotto forma di polizza fideiussoria per un importo pari a € 720.528,59 (settecentoventimilacinquecentoventotto/59), ridotto del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- k. il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- l. il Prestatore di servizi dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 27 del presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE*

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti; richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica (*Relazione tecnica*) e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica e il Piano della sicurezza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:
 - a) dalle clausole del Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*” che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia contrattuale;
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e

relativi allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico massimo complessivo pari ad € 14.410.571,76 (quattordicimilaquattrocentodiecinquecentosettantuno/76), IVA esclusa, di cui alla Deliberazione n. 230 del 21/03/2014 di recepimento della Determinazione di aggiudicazione della Regione Lazio n. B00860 del 11/03/2013, ed ai prezzi unitari offerti riportati in dettaglio all'art. 8 del presente contratto.

2. Le parti danno atto che, in applicazione dell'art. 1 del Capitolato Tecnico, a seguito di verifica condotta in contraddittorio tra le parti preliminarmente all'avvio del Servizio, sono state definite aree colore e consistenza attuali delle superfici, ivi comprese le aree esterne, oggetto del Servizio medesimo, riportate negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente contratto, per una valorizzazione economica per il triennio di affidamento pari ad € 12.887.544,24 (dodicimilioniottocentottantasettemilacinquecentoquarantaquattro/24), IVA esclusa, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti €/mq mensile per i mq della Fondazione per i mesi di durata dell'affidamento di cui all'art. 3.
3. E' fatta salva la possibilità per la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, di variare nel corso dell'esecuzione dell'appalto la destinazione d'uso di singoli locali e/o di interi stabili, per i quali andrà ridefinito il livello di prestazione, in base ai criteri di complessità corrispondenti alle diverse aree colore, anche aumentando o diminuendo – sia in via definitiva che temporanea – le superfici alle stesse condizioni oggetto di aggiudicazione.
4. L'applicazione della previsione di cui al precedente comma non potrà dar luogo a rivalse da parte del Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Tecnico.
5. La Fondazione si riserva la possibilità, come indicato nel Disciplinare, di richiedere al Prestatore di servizi interventi di pulizia straordinaria e/o di facchinaggio, alle condizioni economiche offerte dal Prestatore di servizi in sede di gara per il Lotto 7.
6. In conformità alla dichiarazione di impegno presentata dal Prestatore di servizi in sede di gara, confermata da dichiarazione prodotta alla Fondazione dalla capogruppo mandataria, ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare, successivamente all'aggiudicazione in data 30/06/2014, nonché in conformità ad Atto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese del 20/05/2014 Repertorio n. 65777-Raccolta n. 20437, richiamato in epigrafe, il Servizio oggetto del presente contratto è eseguito dalle Imprese costituenti il RTI secondo la seguente ripartizione percentuale:
 - Team Service Società Consortile a r.l. (capogruppo mandataria): 55% (cinquantacinque per cento).
 - Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud SNAM S.r.l. (mandante): 28,30% (ventottovirgolatrenta per cento).
 - Linda S.r.l. (mandante): 16,70% (sedecivirgolasettanta per cento).

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Fermo restando l'importo economico massimo complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalle ore 00.00 del 16/09/2014, data di avvio del Servizio. L'Amministrazione contraente si riserva la possibilità di usufruire della ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art. del 57, comma 5, lett. b) per ulteriori 12 mesi.

2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per la Fondazione di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Articolo 3bis - Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi

1. Per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto la Fondazione mette a disposizione del Prestatore di servizi idonei locali ad uso spogliatoio ed ad uso magazzino/deposito siti a Quota -4,40 (piano -1), Quadrante 2, Settore C, di cui alla planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera "C".
2. Il Prestatore di servizi si impegna ad allestire ed arredare, a proprie spese, i locali messi a disposizione dalla Fondazione con quanto necessario a consentire l'uso funzionale dei locali medesimi, fermo restando che gli arredi proposti devono essere sottoposti al vaglio della Fondazione. Il Prestatore di servizi, per ogni opera che ritenga necessaria per l'installazione di arredi o di apparecchiature/attrezzature, deve informare preventivamente la Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne concorderà i termini con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, titolare dell'immobile. Resta inteso che, qualora l'installazione dovesse comportare modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.
3. La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a totale carico del Prestatore di servizi e, ove eseguita dalla Fondazione, le relative spese saranno oggetto di rimborso da parte del Prestatore di servizi alla Fondazione.
4. Il Prestatore di servizi provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, apparecchiature/attrezzature con oneri a proprio carico.
5. I locali sono dotati di impianto elettrico e idrico, carico e scarico, i cui consumi di utenza restano a carico della Fondazione. Sono a carico del Prestatore di servizi le spese per l'utenza telefonica verso l'esterno, ivi comprese quelle di installazione.
6. Sono a carico del Prestatore di servizi oneri e spese di pulizia dei locali messi a disposizione. Il Prestatore di servizi si impegna a mantenere i locali in condizioni di igiene e decoro conformi agli standard aziendali ed alla vigente normativa.
7. La Fondazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato del Prestatore di servizi. Il Prestatore di servizi è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Fondazione.
8. Al termine o alla risoluzione del contratto, i locali messi a disposizione del Prestatore di servizi saranno oggetto di ricognizione attestante lo stato dei medesimi, mediante la redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti nel quale verranno richiamate anche eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di deficienze o rotture precedentemente riscontrate. All'atto della ricognizione le eventuali difformità riscontrate rispetto

all'atto della consegna saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati al Prestatore di servizi anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

9. La Fondazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare a cose di proprietà del Prestatore di servizi o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.
10. La messa a disposizione dei locali al Prestatore di servizi è meramente funzionale all'esercizio delle attività oggetto del Servizio e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e da terzi autorizzati.
7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali/uffici della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire alla Fondazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Prestatore di servizi si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa secondo quanto indicato in premesse.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi

1. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) erogare tutti i servizi previsti nella Relazione Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dagli art. 2 e 6 del presente contratto;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Prestatore di servizi si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio
 - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - g) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - h) manlevare e tenere indenne la Fondazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - i) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

k) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;

l) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di servizi assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà della Fondazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Prestatore di servizi istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Fondazione;

m) essere consapevole che la Fondazione si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di servizi l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

n) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione, per quanto di rispettiva ragione;

o) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

2. Il Prestatore di servizi dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a trasmettere alla Fondazione, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dalla Fondazione, il Prestatore di servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Prestatore di servizi in sede di gara (*Relazione tecnica e Schede Tecniche*).
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Il Prestatore di servizi deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire affinché la Fondazione proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Prestatore di servizi sarà soggetto a contestazione da parte della Fondazione. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
3. Il Prestatore di servizi, si impegna ad inviare alla Fondazione con cadenza mensile un report suddiviso per presidio, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - presidio/i in cui sono stati richiesti i servizi;
 - tipologie dei servizi erogati;
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del contratto.
4. Resta inteso che la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. La Fondazione allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Direttore del contratto-Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata.
6. Le attività di controllo sono svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con il Prestatore di servizi.
7. Al fine di garantire il livello di qualità necessario alla prestazione, si prevede che, all'avvio del servizio, vengano definiti congiuntamente tra il Prestatore di servizi e la Direzione Sanitaria delle singole Aziende Sanitarie, ivi compresa la Fondazione, i sistemi di rilevazione, misurazione e analisi anche strumentali proposti in sede di gara e la loro eventuale taratura, rispetto alle varie tipologie di interventi previsti ed alle diverse aree di complessità, da utilizzare per svolgere controlli di qualità, rispetto agli standard di protocolli sanitari o di legge.
8. La definizione dei parametri/soglie/indicatori sarà accettata dalla Fondazione e dalle altre Aziende Sanitarie dopo un periodo sperimentale della durata di non più di tre mesi, durante il quale saranno valutati i parametri previsti e le circostanze generali e particolari che ne impongano una loro modifica e/o ritaratura. Al termine del periodo sperimentale saranno definiti i parametri/soglie/indicatori al fine di procedere alle verifiche in contraddittorio degli standard qualitativi attesi. Una volta "tarati", i parametri/ soglie/indicatori resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Potranno essere modificati solo in caso di forte discordanza tra i risultati evidenziati dall'azione di monitoraggio e quella rilevata attraverso indagini qualitative realizzate all'interno della Fondazione.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi (attività incomplete od imperfette), il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura della impresa richiedendo l'immediato intervento risolutivo (entro le 4 ore se prestazioni continuative entro 48 ore se prestazioni periodiche dalla contestazione) a mezzo ripetizione gratuita, e contestualmente compila il modulo di non conformità.
10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 11 del presente contratto.
11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione o mediante modalità e tempi difformi rispetto a quelle concordate delle attività previste.

12. La Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire, in presenza del supervisore responsabile del Prestatore di servizi, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui risultati delle operazioni di pulizia e sanificazione, e sui prodotti impiegati per le operazioni stesse.
13. Sarà facoltà della Fondazione prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la corrispondenza alla qualità offerta in gara, l'atossicità e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità del Prestatore di servizi per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.
14. Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l'applicazione delle penalità.
15. Tutti i controlli saranno verbalizzati e i risultati ritenuti negativi, saranno inviati per il tramite della Direzione del Presidio/Distretto/Dipartimento al Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto per l'applicazione delle penali e/o degli altri interventi sanzionatori che provvederà ad inviare contestazione formale al Prestatore di servizi.

Articolo 8 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di servizi dalla Fondazione per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari, IVA esclusa, di cui all'offerta pari a:

DESCRIZIONE SERVIZIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
ROSSO	PREZZO UNITARIO OFFERTO MQ/ MESE	€ 14,02 (quattordici/02)
ARANCIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO MQ/ MESE	€ 6,05 (sei/05)
GIALLO	PREZZO UNITARIO OFFERTO MQ/ MESE	€ 3,44 (tre/44)
VERDE	PREZZO UNITARIO OFFERTO MQ/ MESE	€ 2,20 (due/20)
BIANCO	PREZZO UNITARIO OFFERTO MQ/ MESE	€ 1,17 (uno/diciassette)
Costo per DUVRI		€ 10.800,00 (diecimilaottocento/00)

2. Le parti danno atto che per il servizio da svolgersi nelle aree esterne di pertinenza della Fondazione – suddivise in area esterna di tipo A ed area esterna di tipo B – i corrispettivi dovuti al Prestatore di servizi sono definiti rispettivamente in € 0,10 (zero/10) mq/mese, IVA esclusa, per il servizio in area esterna di tipo A ed € 0,48 (zero/48) mq/mese, IVA esclusa, per il servizio in area esterna di tipo B.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
4. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di servizi di ogni relativo rischio e/o alea. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
6. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
7. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione.
8. Il Prestatore di servizi non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 8bis - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi assumono tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi si obbligano ad utilizzare quale conto dedicato, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, i conti correnti bancari indicati nelle dichiarazioni prodotte da ciascuna delle Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi, in atti della Fondazione con prot. n. 15909 del 30/06/2014, nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali hanno indicato generalità e codice fiscale nella medesima dichiarazione. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi, si impegnano altresì a comunicare alla Fondazione, per il tramite della capogruppo mandataria ed entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.
9. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi si obbligano, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara derivato (**CIG derivato**) **5666534BC6** che segue l'acquisizione del codice identificativo di gara regionale (CIG padre 260537791B), salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi si obbligano, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; il Prestatore di servizi si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Fondazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Prestatore di servizi si impegna altresì a comunicare alla Fondazione, alla Regione Lazio e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma l'eventuale inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

11. L'inadempimento agli obblighi richiamati dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate alla Fondazione.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalla Fondazione in favore del Prestatore di servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Per effetto di eventuale adesione all'Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e Servizi del SSR e/o loro cessionari da parte del Prestatore di Servizi, il pagamento delle fatture è regolato secondo condizioni, modalità e termini ivi previsti.
4. Il Prestatore di servizi si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto, salvo diverse disposizioni interne alla singola Azienda Sanitaria contraente, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto lo ritenesse necessario, può richiedere al Prestatore di servizi l'integrazione della documentazione. Il Prestatore di servizi sarà tenuto a soddisfare la richiesta. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura ed in presenza di DURC regolare riferito a tutte le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi.
6. Con periodicità trimestrale l'impresa dovrà allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
7. La mancanza dei documenti richiesti sospende la liquidazione delle fatture da parte della Fondazione.
8. Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore di servizi può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto, in caso contrario sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati alla Fondazione dipendenti da tale interruzione.

Articolo 10 - Trasparenza

1. Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 - Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, la Fondazione previa contestazione a mezzo raccomandata A/R, potrà diffidare il Prestatore di servizi all'esatta esecuzione del servizio. Il Prestatore di servizi dovrà produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero la Fondazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la Fondazione si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
- a. non conformità rilevate, a mezzo delle apposite schede/sistema di rilevazione nell'ambito dei controlli a verifica congiunta circa lo stato di pulizia degli ambienti interni/esterni, penale pari all'1% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio per ogni contestazione;
 - b. chiamate a ripristino per le prestazioni non conformi, qualora determinino, per frequenza e modalità, intralcio e danno alla normale attività della struttura, ovvero non sanate nei tempi e modi richiesti, penalità pari all'1% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio;
 - c. pulizie continuative non effettuate secondo le frequenze e modalità (compresi i protocolli sanitari interni alla Fondazione), penale pari all'1% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio;
 - d. pulizie periodiche non effettuate secondo le frequenze e modalità (compresi i protocolli sanitari interni alla Fondazione), penale pari all'1% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio;
 - e. pulizie a chiamata, ritardi ad intervenire a qualunque titolo, penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
 - f. non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza, penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
 - g. mancato invio entro i termini temporali prescritti dell'elenco del personale, penali pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
 - h. mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato Tecnico di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale, penale pari a € 300,00 (trecento/00) ciascuno;

- i. tutte le inosservanze di altra natura rilevate dall'Amministrazione e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano:
- mancato rispetto delle fasce orarie convenute, penale pari a € 3.000,00 (tremila/00);
 - uso di macchine e prodotti non a norma di Capitolato Tecnico, penale pari all'1% del valore della fattura mensile del complesso ospedaliero;
 - impiego di personale non addestrato, penale pari al 3% del valore della fattura mensile del complesso ospedaliero;
 - comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio, penale pari al 3% del valore della fattura mensile del complesso ospedaliero;
 - inefficienza nella distribuzione e gestione delle attrezzature (dispencer e contenitori) messe a disposizione per la fornitura del materiale igienico sanitario e raccolta rifiuti laddove previsti, penale pari al 3% del valore della fattura mensile del complesso ospedaliero;
 - inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico –sanitario, penale pari al 5% del valore della fattura mensile del complesso ospedaliero;
 - inefficienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti speciali (laddove previsti), penale pari al 5%, del valore della fattura mensile del complesso ospedaliero;
- j. nel caso in cui si verifichi la non corretta applicazione delle procedure di lavoro in particolare relativamente alla sostituzione del materiale tra un locale e l'altro o l'utilizzo per la pulizia di arredi di materiale correttamente la penale prevista è pari al 7% del fatturato mensile oltre al risarcimento di ulteriori danni alle persone.
3. Fermo restando la comminazione delle penali, non verranno retribuiti servizi non resi e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni. Le inadempienze vanno verificate in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta, direttamente al Prestatore di servizi dal Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto.
4. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore di servizi a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore di servizi, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
5. Deve considerarsi ritardo o inadempimento anche il caso in cui il Prestatore di servizi esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, ivi compresi gli allegati, e nella documentazione di gara.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Prestatore di servizi prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore della Fondazione una garanzia fideiussoria. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13 - Riservatezza

1. Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Prestatore di servizi potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del prestatore di servizi stesso a gare e appalti.
7. Il Prestatore di servizi si impegna all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
8. Il Prestatore di servizi si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Prestatore di servizi dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Prestatore di servizi è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Fondazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Il Prestatore di servizi si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Fondazione o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa costituisce idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Fondazione. Pertanto, qualora il Prestatore di servizi non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Il Prestatore di servizi, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
7. Qualora il Prestatore di servizi, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Fondazione resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Prestatore di servizi.
8. Qualora il Prestatore di servizi non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
9. Come specificato, il Prestatore di servizi sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
10. Il Prestatore di servizi, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Fondazione, in contraddittorio con i rappresentanti del Prestatore di servizi.

11. In caso di assenza dei rappresentanti del Prestatore di servizi, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Fondazione, senza che il Prestatore di servizi possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 15 - Risoluzione

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste negli altri articoli del presente Contratto, la Fondazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Fondazione, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Fondazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore di servizi per il risarcimento del danno. In questo caso la Fondazione si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 16 - Recesso

1. La Fondazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore di servizi con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di servizi;
 - b) qualora il Prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore di servizi medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile/Direttore tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - f) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22;
 - h) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.
4. In caso di recesso della Fondazione, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La Fondazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Prestatore di servizi sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Il Prestatore di servizi dovrà garantire alla Fondazione l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine il Prestatore di servizi s'impegna a produrre alla Fondazione la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno:
 - fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni: numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione. La Fondazione si impegna ad informare prontamente il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Fondazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 19 - Gestore del Servizio e Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto

1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore di servizi individua nel Sig. Andrea Allodi il Supervisore responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore di servizi, il quale è Referente nei confronti della Fondazione.
2. La Fondazione nomina la Dott.ssa Carmen Cappitella, Coordinatore Infermieristico U.O.S. Comfort Ospedaliero, quale Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
3. La Fondazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto-Responsabile per la gestione del contratto e/o di personale incaricato, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso del Prestatore di servizi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e della scrupolosa osservanza da parte del Prestatore di servizi di tutte le disposizioni e prescrizioni stabilite per la corretta esecuzione.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Fondazione.
3. In ogni caso la Fondazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore di servizi dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del

rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Prestatore di servizi alla Fondazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21 - Cessione di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Prestatore di servizi di cedere - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente - i crediti derivanti dal Contratto, salvo quanto previsto nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. E' fatto comunque divieto al Prestatore di servizi di conferire procure all'incasso, in qualsiasi modo e forma.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e di riscuotere la cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 22 - Subappalto e Cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
2. E' fatto divieto al Prestatore di servizi di subappaltare, parte dell'esecuzione del servizio successivamente all'aggiudicazione senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta della Fondazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.
3. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le forniture all'art. 118, comma 2 (non superiore al 30%), nonché ai punti 1), 2), 3) e 4) dello stesso articolo del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
4. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietato al Prestatore di servizi di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 116 del medesimo Decreto.
5. La cessione fa sorgere nella Fondazione il diritto a sciogliere il Contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
6. L'autorizzazione da parte della Fondazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra la Fondazione e il Prestatore di servizi, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
7. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

Articolo 23 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico in materia di sicurezza, Le parti danno atto che la Fondazione, in conformità all'articolo 26, comma 1 lett. b), del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha fornito al Prestatore

di servizi un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato “Documento di Informazione sui Rischi Specifici”, nonché ha fornito il “Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione” di cui all’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., per ciò che concerne l’obbligo di informazione sui rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.

2. Il Prestatore di servizi deve uniformarsi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell’ art 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente alla stipula del presente Contratto ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “D”, con riferimento all’attuazione del processo di cooperazione tra il Prestatore di servizi e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto d'appalto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge. Il Prestatore di servizi dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore di servizi è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

Articolo 25 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e la Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, competente per la Fondazione.

Articolo 26 - Allegati

1. Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:
Allegato “A” – Computo metri quadri/aree colore;
Allegato “B” – n. 38 Planimetrie della Fondazione;
Allegato “C” – Planimetria locali della Fondazione funzionali all’esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi;
Allegato “D” – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, Offerta Economica e Offerta Tecnica, costituita da *Relazione Tecnica e Schede Tecniche*, del Prestatore di servizi.

Articolo 27 - Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il sottoscritto dott. Delfino Graziano, in qualità di Legale rappresentante del Prestatore di servizi, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di

accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile, art. 2 - Oggetto, art. 3 - Durata del contratto, art. 3bis - Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi, art. 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, art. 5 - Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi, art. 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura, art. 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo, art. 8 - Corrispettivi, art. 9- Fatturazione e pagamenti, art. 10 - Trasparenza, art. 11 - Penali, art. 12 - Cauzione definitiva, art. 13 - Riservatezza, art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, art. 15 - Risoluzione, art. 16 Recesso, art. 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore, art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, art. 21 - Cessione di credito, art. 22 - Subappalto e cessione del contratto, art. 23 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali, art. 25 - Foro competente, art. 26 - Allegati.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. 21 pagine e n. 34 righe della pagina n. 22, comprese le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale dott.ssa Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Per il Prestatore di servizi: RTI Team Service Società Consortile a r.l.– Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud SNAM S.r.l.– Linda S.r.l.

Firmato Il Legale Rappresentante dott. Delfino Graziano

C.F.: DLFGZN63D27H501H

Certificatore firma digitale: InfoCert S.p.A.

Validità firma digitale dal 19/06/2012 al 19/06/2015

Firma digitale n. 7420080800324955 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Firmato l'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Cristina Quattrini

C.F.: QTTMCR51H49H501T

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. JU5BA6ZTUN (DISPOSITIVO ASSEGNATO)